



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Nota di commento alla Sentenza Corte di Cassazione, Sezione V civile, n. 25448 emessa il 06.04.2018 e pubblicata il 12.10.2018, nella causa tra la società S.S. e l'agenzia delle Entrate.

Facoltà di giurisprudenza

Dipartimento di giurisprudenza

Master di II livello in diritto tributario e consulenza d'impresa "Luigi Einaudi"

Antonio Arnò
Matricola 1832778

Relatore
Chiar.mo Prof.
Pietro Boria

A.A. 2017/2018

Corte di Cassazione, Sezione V civile, n. 25448 emessa il 06.04.2018 e pubblicata il 12.10.2018, nella causa tra la società S.S. e l'agenzia delle Entrate. Pres. Di Iasi, Rel. De Masi

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse cessione di azienda - Considerazione dell'avviamento - Necessità - Cessione di attività di rivendita di generi di monopolio - Applicabilità – Fondamento

“Ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale, quale parte del corrispettivo di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro – secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 460, articolo 2, comma 4, quest'ultima avente la funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo – dovrà applicarsi la percentuale di redditività, nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito, parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dall'articolo 2, comma 4, citato.

In tema di imposta di registro relativa alla cessione di azienda, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51, comma 4, la cui corretta interpretazione va effettuata alla luce dei criteri fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, il valore di avviamento deve intendersi come “capacità di profitto di una attività produttiva.

Ne consegue che il valore di avviamento di un'azienda o di un ramo di azienda, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato, non è determinato in base, o soltanto in base, a grandezze che possono essere capitalizzate, e, quindi, al reddito distribuibile al netto delle imposte, perché l'avviamento è la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia una qualità dell'azienda costituita dal maggiore valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono.”

**LA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - rel. Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22918-2011 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 211/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per la ricorrente l'Avvocato CASTALDI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo

S.S. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui veniva accertata una maggiore imposta di registro, per l'anno 2002, relativa ad un atto di cessione di azienda avente ad oggetto "articoli per fumatori, profumeria, cartoleria", eccependo la decadenza dal potere di accertamento e sostenendo l'errore nella determinazione del valore, in quanto il reddito derivante dalla vendita di generi di monopolio non poteva costituire elemento di valutazione della azienda. La CTP annullava l'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale riteneva che la componente degli aggi relativi ai tabacchi ed al gioco del lotto concorresse alla determinazione della redditività dell'azienda ceduta. Propone ricorso per la cassazione della sentenza S.S., svolgendo due motivi, illustrati con memorie. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. La causa, con ordinanza resa all'adunanza camerale del 28 marzo 2017, è stata rimessa alla pubblica udienza. La ricorrente ha presentato memorie.

Motivi della decisione

1.Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto che: "In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art.

1), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (Cass. n. 1550/2015).

2. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: "Violazione ed errata interpretazione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 31 (art. 360 c.p.c., n. 3)", posto che, in ragione della L. n. 1293 del 1957, art. 31 la parte di azienda relativa ai generi di monopolio non poteva essere fatta oggetto di cessione.

Parte ricorrente deduce che l'atto di cessione, cui fa riferimento l'avviso di accertamento, ha ad oggetto una "azienda per la rivendita di articoli per fumatori, articoli di profumeria e cartolibreria" e tra gli articoli per fumatori non sarebbero ricompresi i tabacchi, in quanto esclusi dalla licenza di commercio, ma regolati da concessione ad personam. Ne consegue che la CTR avrebbe errato nel ritenere inseriti nella redditività dell'impresa ceduta anche gli aggi relativi ai tabacchi ed al gioco del lotto.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: "Contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", in quanto nella stessa decisione, si indica come la azienda ceduta avesse ad oggetto "articoli per fumatori, profumeria e cartolibreria", escludendo quindi che la cessione avesse riguardato la vendita di generi di monopolio, per poi stabilire che il valore della parte di azienda ceduta venisse determinato anche con riferimento ad una attività (la vendita di generi di monopolio) esclusa dalla cessione, in quanto non cedibile.

4. I motivi di ricorso, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente. In sintesi, con la controversia in esame, si domanda alla Corte di stabilire se, in tema di imposta di registro, in ipotesi di cessione di azienda avente ad oggetto "articoli per fumatori, profumeria e cartoleria" la vendita di generi di monopolio sia o non sia inclusa nel valore di avviamento, non risultando attività liberamente cedibile con effetti diretti nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

5. Le esposte censure, in disparte l'inammissibilità per carenza di autosufficienza, non sono fondate, per le considerazioni che seguono.

5.1. L'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituito dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono. Esso si atteggia quale bene dell'azienda, ed è ricompreso nel trasferimento della stessa, quindi è da assoggettare ad imposta di registro, ai sensi del TUIR (D.P.R. n. 131 del 1986), art. 51, comma 4.

La natura dell'avviamento è un valore patrimoniale e, come tale, non configura un valore dell'attività di impresa, ma dell'azienda obiettivamente considerata.

Ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale, quale parte del corrispettivo di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro - secondo il disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 e del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, quest'ultima avente la funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo - dovrà applicarsi la percentuale di redditività, nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito, parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dall'art. 2, comma 4, citato. (Cass., Sez. 5, n. 7324 del 2014).

5.2. Questa Corte ha chiarito che: "In tema di imposta di registro relativa alla cessione di azienda, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, la cui corretta interpretazione va effettuata alla luce dei criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, il valore di avviamento deve intendersi come "capacità di profitto di una attività produttiva" (Cass. n. 9583 del 2016).

Ne consegue che il valore di avviamento di un'azienda o di un ramo di azienda, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato, non è determinato in base, o soltanto in base, a grandezze che possono essere capitalizzate, e, quindi, al reddito distribuibile al netto delle imposte, perchè l'avviamento è la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia una qualità dell'azienda costituita dal maggiore valore che il complesso aziendale, unitariamente

considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. n. 9115 del 2012).

5.3. Con le esposte censure, parte ricorrente lamenta che l'atto di cessione non poteva avere ad oggetto la rivendita dei generi di monopolio e, pertanto, tale rivendita non poteva essere presa in considerazione dall'Ufficio ai fini dell'accertamento del valore dell'azienda ceduta.

La questione va interpretata correttamente, atteso che ciò di cui si discute non è la possibilità di trasferire a terzi l'attività di rivendita di generi di monopolio: che il giudice di appello, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha comunque accertato essere avvenuta (indipendentemente dalla relativa validità del contratto), ma la valutazione della capacità di profitto dell'azienda, anche in considerazione delle sue potenzialità come rivendita di generi di monopolio per la quale, evidentemente, sussistevano avviamento ed attrezzature.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, nel caso delle aziende con generi di monopolio, pur essendo vietata la cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali (L. n. 1293 del 1957, art. 31), è consentita la cessione dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria. In tal caso, la cessione di una rivendita di generi di monopolio è valida almeno finché non venga revocata la relativa concessione (purchè la cessione non venga effettuata prima del decorso di due anni dalla precedente cessione). L'eventuale subentro dipende sempre da un atto concessorio della pubblica amministrazione, ottenibile solo se sussistono particolari condizioni soggettive in capo al richiedente, ma non risulta che la contribuente abbia fornito ai giudici di merito elementi per escludere tale eventualità, come l'omesso invio da parte dell'acquirente all'Ente Tabacchi Italiani (già Monopoli di Stato) della relativa domanda di concessione amministrativa.

5.4. Rilevato che, come si è detto, l'avviamento è la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia una qualità di azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. 9115 del 2012), consegue che certamente può comprendere la valutazione dei profitti relativi all'attività di vendita di generi di monopolio in quanto

"espressione della capacità produttiva dell'azienda che viene ceduta". Questa Corte ha precisato che il valore di avviamento costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 2702/2002, Cass. n. 11354/2001). La CTR, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, ha verificato che nell'atto di cessione di azienda le parti hanno ritenuto di considerare anche gli aggi relativi al tabacco ed al gioco del lotto, ed in conformità ai principi sopra espressi, ha ritenuto che la relativa valutazione possa concorrere a determinare la redditività dell'impresa ceduta.

Non ricorre, pertanto, nella specie, il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non ravvisandosi argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato (Cass. Sez. 3, sent. 13318 del 2015).

6. Conseguenze da quanto sopra, il rigetto del ricorso. La soccombente ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

Accertamento e liquidazione dell'imposta di registro nella cessione di azienda organizzata alla vendita di generi di monopolio

ABSTRACT

Il presente elaborato si pone l'obbiettivo di commentare la sentenza n. 25448/18 emessa dalla Corte di Cassazione e, a tal fine, vengono approfonditi gli art. 20 e 53 bis del t.u. imposta di registro in tutte le loro precedenti formulazioni e interpretazioni, per approdare alla fine all'ultima riforma contenuta nella legge di bilancio 2018. Lo studio si interessa, poi, del tema della cessione di azienda munita di autorizzazione amministrativa non cedibile, nello specifico con riferimento agli effetti fiscali dell'imposta di registro. Al termine dell'elaborato vengono poi presentate le riflessioni dell'autore.

Indice

1. Premessa:
 - 1.1 Imposta di registro e cessione d'azienda
 - 1.2 Il caso concreto
2. I problemi giuridici della sentenza
 - 2.1 L'interpretazione dell'atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro
 - 2.1.1 Il nuovo art. 20 del TUR
 - 2.1.2 Il nuovo art. 53 bis del TUR
 - 2.1.3 Considerazioni intermedie
 - 2.2 La cessione d'azienda e la valutazione dell'avviamento
3. La soluzione della Corte di Cassazione
4. Conclusioni
5. Bibliografia

1. PREMESSA

Il presente elaborato si pone lo scopo di commentare la sentenza n. 25448 emessa il 06.04.2018 e pubblicata il 12.10.2018 dalla Corte Suprema di Cassazione, sez. V civile, e relativa all'applicazione dell'imposta di registro.

Nella redazione del commento verrà preliminarmente descritta l'imposta di registro nei suoi tratti essenziali e con riferimento alle norme sulla cessione d'azienda, successivamente verrà esposto il caso concreto e le problematiche giuridiche che hanno occupato la Suprema Corte e infine verrà riportata la soluzione data da quest'ultima.

1.1. Imposta di registro e cessione d'azienda

L'imposta di registro è un tributo disciplinato dal testo unico n. 131/1986. Detto tributo deve essere corrisposto al momento della registrazione di un atto giuridico, cioè un atto idoneo di produrre effetti giuridici.

La registrazione consiste in un'operazione con cui un determinato atto viene annotato in un apposito registro, con il fine preciso di attestare l'esistenza di detto atto, attribuirgli una data certa e conservarlo per consentirne la possibilità di estrarre copie.

Una particolarità dell'imposta di registro è l'alternatività con l'IVA, vale a dire che gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, non si applica l'imposta di registro in misura proporzionale bensì in misura fissa pari ad euro 200,00, diversamente, quando l'operazione non è soggetta ad IVA, l'imposta di registro è

dovuta in misura proporzionale in base a quanto contenuto nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.¹

Tale tributo si caratterizza per avere una “doppia anima”, cioè si presenta talvolta come tassa e altre come imposta; assume la veste di tassa in quei casi in cui non è obbligatoria la registrazione e quindi il contribuente che volontariamente registra un atto è obbligato a pagare il tributo quale concorso alle spese dello stato per la realizzazione e il mantenimento dei pubblici registri, diversamente nei casi in cui è obbligatoria la registrazione il tributo assume la veste di imposta volta a colpire la ricchezza manifestata con la stipulazione dell'atto.

La tariffa allegata al testo unico distingue tra gli atti soggetti a registrazione obbligatoria quelli in termine fisso e quelli in caso d'uso, i primi devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula (30 giorni per gli atti relativi a locazioni; 60 giorni per gli atti compiuti all'estero) mentre i secondi solo nel caso in cui si vuole ricorrere all'atto per ottenere un provvedimento amministrativo.

La liquidazione dell'imposta di registro può avvenire in misura fissa oppure mediante l'applicazione dell'aliquota prevista nella tariffa.

La base imponibile dell'imposta, per quanto riguarda i contratti traslativi o che costituiscono diritti reali, è data dal valore del bene o diritto oggetto di trasferimento valutato al momento del trasferimento².

Nel caso di cessione d'azienda o di rami d'azienda la base imponibile è calcolata secondo il valore venale di commercio dei singoli componenti dell'azienda maggiorati dall'avviamento ed al netto delle passività³.

L'avviamento, quindi, rappresenta a tutti gli effetti un bene aziendale che va computato nel valore venale dell'azienda ed è determinato dagli elementi desunti dagli studi di settore o,

¹ Art. 40 t.u. 131/1986

² Art. 43 t.u. n. 131/86.

³ Art. 51 t.u. n. 131/86.

in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta⁴.

L'Agenzia delle Entrate, qualora ritenga che il valore dichiarato nell'atto sia inferiore al valore venale del bene, può rettificare tale valore e liquidare la maggiore imposta con sanzioni ed interessi. Tale avviso di rettifica e liquidazione deve indicare le motivazioni di fatto e/o di diritto che lo hanno determinato⁵.

In caso di omessa richiesta di registrazione per un atto rilevante ai fini dell'imposta di registro o di occultamento del corrispettivo convenuto, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100 % e il 240% dell'imposta dovuta⁶, diversamente, se è accertata una base imponibile maggiore rispetto a quella dichiarata la sanzione amministrativa sarà compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta.

Qualora invece il contribuente richieda la registra dell'atto e ne dichiari in maniera corretta il valore ma ometta il versamento, anche in parte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% del versamento omesso.

1.2 Il caso concreto

Nel caso che ci occupa l'A.E notificava alla società S.S. un avviso di rettifica e liquidazione con cui accertava una maggiore imposta di registro dovuta all'Erario per l'anno 2002 in relazione ad un atto di trasferimento d'azienda avente ad oggetto la rivendita di articoli per fumatori, articoli di profumeria e cartoleria.

La motivazione indicata nell'avviso di rettifica si fondava sulla circostanza che il contribuente, nel calcolare il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta, non teneva conto degli aggi provenienti dalla vendita di tabacchi.

⁴ Art. 2 c. 4 D.P.R. 460/1996 Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.

⁵ Art. 52 t.u. n. 131/86.

⁶ Art. 69 e 72 t.u. n.131/86.

A seguito dei due gradi di merito, la società S.S. proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione sostenendo due differenti motivi, con il primo viene denunciata la violazione ed errata interpretazione della L. 1293/1957 art. 31, nella parte in cui ignora che le parti non potevano trasferire l'attività di rivendita di tabacchi ma solo le ulteriori attività, in quanto la licenza per commerciare tali prodotti è un'autorizzazione *ad personam*, per cui l'imposta di registro doveva essere liquidata esclusivamente con riferimento al valore dell'azienda esclusi gli aggi derivanti dalla vendita di tabacchi.

Con il secondo motivo viene censurata la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto indica come l'azienda ceduta avesse ad oggetto "articoli per fumatori, profumeria e cartoleria", escludendo quindi che la cessione avesse ad oggetto generi di monopolio, ma, successivamente, afferma che per stabilire il valore dell'azienda bisogna fare riferimento all'attività di rivendita dei tabacchi.

2. I problemi giuridici della sentenza

Come abbiamo visto al paragrafo precedente, la ricorrente muove nei confronti della sentenza della CTR del Lazio due censure e ciascuna di esse dà vita a una questione giuridica che la Suprema Corte è chiamata a risolvere. Nei paragrafi che seguono vengono trattate tali questioni giuridiche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggiormente rilevanti

2.1 L'interpretazione dell'atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

La prima problematica che emerge dal caso concreto è relativa all'interpretazione e alla qualificazione dell'atto. Le parti private hanno, infatti, compiuto un atto di trasferimento d'azienda che non prevede tra gli elementi della cessione l'attività di rivendita di tabacchi; nonostante ciò l'Agenzia delle Entrate ha inteso riqualificare l'atto poiché l'azienda era predisposta e avviata (anche) alla vendita anche di tabacchi, e pertanto includere anche gli elementi di tale attività nella cessione.

Tale decisione è condivisibile? L’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di interpretare l’atto andando oltre la qualificazione data dalle parti? Quali sono i limiti di detta attività interpretativa? Da queste domande parte la disamina delle problematiche giuridiche.

2.1.1 Il nuovo art. 20 del TUR.

Per rispondere alle domande sopra indicate bisogna innanzitutto studiare la normativa e la sua evoluzione. A tal proposito bisogna partire dall’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro che disciplina l’attività interpretativa relativa all’atto oggetto di registrazione e che, come vedremo, è stato oggetto di diverse modifiche e non poche querelle.

L’art 20 del TUR, nella sua attuale e nuova formulazione⁷ recita *“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”* mentre in precedenza era il seguente *“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*⁸.

Antecedentemente al TUR nelle sue varie formulazioni, l’interpretazione dell’atto era disciplinata dal R.D. n. 3269/1923, che all’art. 8 recitava: *“Le tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*.

Appare chiaro in tutte le norme che si sono succedute che, in tema di applicazione dell’imposta di registro, l’interprete non deve attenersi al nomen iuris conferito all’atto dalle parti, bensì deve interpretare l’atto al fine di individuarne la sua vera natura e gli effetti che ne derivano e quindi applicare l’imposta nella misura corretta, ma come tale interpretazione debba avvenire è da sempre stato oggetto di discussioni.

⁷ modificato di recente dall’art. 87, c.1, della l. 205/2017 (la c.d. Legge di Bilancio 2018).

⁸ Così formulato per la prima volta D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La disposizione del TUR, nella sua originaria estensione, aveva lo scopo di superare una prima incertezza interpretativa sorta con il R.D. di cui sopra, e cioè se l'interprete doveva guardare all'atto con riferimento agli effetti giuridici o anche a quelli economici.

Il TUR, quindi, facendo specifico riferimento ai soli effetti giuridici dell'atto, ha risolto tale primo dibattito ma, al contempo, ha portato con sé ulteriori dubbi; nello specifico il terreno di scontro tra gli opinionisti è stato relativo all'ammissibilità per l'interprete di ricorrere a elementi estranei all'atto.

Secondo un primo indirizzo sostenuto in dottrina, dall'Agenzia delle Entrate⁹ e solo in parte dalla giurisprudenza¹⁰, l'Agenzia delle Entrate era tenuta a verificare la correttezza della qualificazione dell'atto fornita dalle parti dando rilievo ai soli elementi (testuali) emergenti dal singolo atto presentato all'ufficio, ricorrendo alle ordinarie regole di ermeneutica degli atti privati contenute negli artt. 1362 e ss. del c.c.

Invece, secondo la giurisprudenza maggioritaria¹¹ della Corte di Cassazione¹² l'attività di controllo della qualificazione degli atti doveva avvenire valorizzando anche elementi esterni ed extratestuali rispetto all'atto, quali ad esempio i comportamenti assunti dalle parti o il collegamento dell'atto presentato con altri atti o il risultato economico conseguito.

Il legislatore con l'ultima riforma dell'art. 20 ha posto chiarezza sull'argomento, ribadendo che l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di verificare la qualificazione dell'atto e in caso di necessità di riqualificare il medesimo per una corretta applicazione del tributo, ma, ricorrendo nella sua formulazione all'utilizzo della forma singolare e con il riferimento al singolo "atto", ha chiarito espressamente il divieto di valorizzare elementi extra-testuali o eventualmente collegati rispetto a quello portato alla registrazione.

⁹ Circolare A.E. n. 6/E del 05.02.2003

¹⁰ *Ex multis* C.Cass., sent. n. 2054/2017.

¹¹ F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, parte speciale, Milano, 2016, 282 s.; G. TABET, *L'applicazione dell'art. 20 t.u. registro come norma di interpretazione e/o antielusiva*, in *Rass. trib.*, 2016, 913 ss.; A. PISCHETOLA, *Con il nuovo abuso del diritto possibile una rilettura della norma sull'interpretazione degli atti*, in *Il fisco*, 2016, 1-2452 ss.; D. CANÈ, *Brevi note sullo stato della giurisprudenza intorno all'art. 20 del T.U. registro*, in *Rass. Trib.*, 2016, 649 ss.; V. MASTROIACOVO, *La nuova disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale nella prospettiva dell'imposta di registro*, in *Riv. not.*, 2016, 31 ss.; M. BEGHIN, *Ancora equivoci sull'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro*, in *Corr. Trib.*, 2017, 2622.

¹² Cass. civ. Sez V. Sent. n. 2713/2002 e n. 1169/2016.

Nonostante tale restrizione interpretativa, la scelta del legislatore è stata di fare comunque salva, attraverso il riferimento agli “*articoli successivi*”, la possibilità di contestare l’abuso del diritto. Tale inciso è infatti da leggersi congiuntamente al nuovo *incipit* dell’art. 53-*bis* T.U.R., «fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212», introdotto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Il legislatore con la legge di stabilità del 2018 ha risolto diverse *querelle* che duravano da decenni, ma, tuttavia, non ha affrontato il problema della decorrenza temporale della nuova disposizione. Il nuovo art. 20, infatti, è stato oggetto di diverse soluzioni ermeneutiche.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 26.01.2017 n. 2007 ha dato inizio ad un filone giurisprudenziale che qualifica la norma in discussione come innovativa e non interpretativa e, pertanto, il nuovo art. 20 può essere applicato ai soli atti portati alla registrazione successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2018, mentre per gli atti portati a registrazione fino al 31.12.2017 resta in vigore la disciplina precedente¹³.

Successivamente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 4407 del 23.02.2018 ha confermato quanto statuito in precedenza sostenendo che mancherebbero i presupposti che legittimerebbero l’adozione di una norma interpretativa, ovvero, l’esistenza di motivi di interesse generale, la necessità di porre una soluzione ad un dibattito giurisprudenziale irrisolto e la necessità di rimediare ad uno scollamento tra la volontà del legislatore ed il diritto vivente.

Tale orientamento, benché consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato più volte disatteso dalla giurisprudenza di merito¹⁴ che con numerose pronunce ha confermato degli atti di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a una riqualificazione di atti registrati successivamente al 2018 facendo riferimento ad elementi extra-testuali; anche l’Agenzia delle Entrate, ha aderito a tale orientamento in attuazione dell’art. 1, c.2 dello Statuto dei diritti del contribuente e del principio *tempus regit actum*¹⁵.

¹³ *Ex multis* Cass. Civ Sez. V n.4590/18, n. 57489/2018.

¹⁴ Ctp Milano, sez XV n. 571/2018; Ctr Milano, sez. XII n. 3165/2018; Ctr Milano sez. VIII n. 3580/2018.

¹⁵ Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 01.02.2018 a Telefisco.

La soluzione definita al dibattito in questione è stata data con la legge di bilancio 2019 che fugando ogni dubbio in merito all'applicazione temporale dell'art. 20 del TUR ha autenticamente interpretato autenticamente la norma, consentendo così definitivamente all'amministrazione finanziaria l'applicazione retroattiva della nuova disciplina.

2.1.2 Il nuovo art. 53 bis del TUR.

Nell'analisi della sentenza in commento bisogna prendere in considerazione un'ulteriore norma, l'art. 53 bis del d.l. 131/1986, che nella sua precedente formulazione così recitava *“Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”*.

Questo articolo, in buona sostanza, richiamava la disciplina contenuta nel d.p.r. 600/73 relativo alle attribuzioni e ai poteri dell'Amministrazione finanziaria in tema di imposte dirette e ne estendeva l'applicazione anche all'imposta di registro.

Con la legge di stabilità 2018 detta norma è stata modificata con l'aggiunta del seguente periodo: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212”*¹⁶.

¹⁶Art. 10 bis l.212/2000 “1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del c4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Tale articolo, introdotto con il D.l. 5 agosto 2015 n. 128, dà attuazione ad un principio generale e non scritto, frutto di una elaborazione dottrina¹⁷ e giurisprudenziale iniziata dalla Corte di Cassazione a partire dal dicembre 2008¹⁸. Secondo tale orientamento, in attuazione degli artt. 2 e 53 c.1 della Costituzione, *“il contribuente non può trarre vantaggi fiscali indebiti dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragione economicamente apprezzabili che giustificano l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”*.

L’art. 10 bis dello statuto al comma 1 recita *“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla*

6. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni contribuente.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l’atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”

¹⁷ LOMONACO-MASTROIACOVO, *Legge di bilancio 2018: le modifiche dell’art. 20 del testo unico dell’imposta di registro ed altre novità di interesse notarile in Cnn notizie del 20.12.2017.*

¹⁸Cass. civ. Sez. V. n. 8772/2008.

base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

I requisiti previsti per l'applicazione della disciplina anti abuso sono due, il primo è la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità alle logiche di mercato, pertanto, non può essere contestato l'abuso quando il comportamento dell'imprenditore o del professionista, benchè anomalo perché non in linea con la prassi del settore sia giustificato da ragioni organizzative o gestionali effettive; il secondo elemento è rappresentato dal conseguimento di un vantaggio fiscale per il contribuente.

Chiarito questo, la funzione della modifica dell'art. 53 *bis* del TUR è quella di richiamare interamente la disciplina anti-abuso contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che qualora si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'art. 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della disciplina anti-abuso dell'art. 10 bis e quindi valutando l'operazione nel suo insieme e, anche, con riferimento ad elementi estranei al singolo atto.

2.1.3 Considerazioni intermedie

Le riflessioni fatte nei paragrafi precedenti ci consentono, a questo punto, di trarre qualche piccola considerazione parziale e preliminare, ovvero che la normativa in tema di imposta di registro, ha sempre riconosciuto in capo all'Agenzia delle Entrate la facoltà di riqualificare l'atto soggetto a registrazione rispetto a quello dichiarato dalle parti, tale facoltà però è sempre stata caratterizzata da una sfumatura di incertezza circa la portata e le modalità con cui poteva essere esercitata.

L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale hanno alimentato il dibattito facendo nascere numerosi e diversi orientamenti intorno all'art. 20 del testo unico sull'imposta di registro, anche se le più recenti riforme come la legge di stabilità 2018 e 2019 hanno contribuito a dirimere tale dibattito confermando un'interpretazione autentica univoca.

La soluzione oggi data dalla Corte di legittimità, anche alla luce delle riforme sopra citate, stabilisce che l'art. 20 del TUR, limita l'attività interpretativa dell'Agenzia delle Entrate al solo atto portato a registrazione e ai soli elementi testuali in esso contenuti, ma, contestualmente a tale limitazione però, intervenendo sull'art. 53 *bis*, apre alla possibilità di ricorrere alla disciplina anti-abuso contenuta nell'art. 10 *bis* dello statuto del contribuente, lasciando anche spazio a quell'interpretazione dell'atto fondata su elementi estranei allo stesso.

2.2 La cessione d'azienda e la valutazione dell'avviamento

Con il termine azienda si fa riferimento al complesso di beni organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività d'impresa¹⁹, quindi, con cessione d'azienda si fa riferimento ad alla cessione non di un singolo bene, bensì di una pluralità di beni che sono funzionalmente collegati ed organizzati tra di loro e che, nel loro complesso, sono dotati di potenzialità produttiva²⁰.

Dal punto di vista tributario, nel caso in cui i beni oggetto della cessione siano sprovvisti del collegamento funzionale o della potenzialità produttiva non possono essere considerati unitariamente come un'azienda e saranno quindi considerati individualmente, con la conseguenza che saranno oggetto di applicazione dell'IVA, diversamente, la cessione d'azienda determina l'applicazione dell'imposta di registro²¹ e dell'imposta sul reddito (Ires o Irpef). Un'analisi di questo tipo circa la qualificazione dell'azienda ovviamente deve essere fatta guardando all'intera operazione di cessione, con riferimento all'obbiettivo economico perseguito e agli interessi delle parti²².

L'imposta di registro, come abbiamo detto nelle premesse del presente elaborato, in materia di contratti a titolo oneroso, si calcola applicando l'aliquota prevista nella tariffa allegata al

¹⁹ Cod. civ. art. 2555.

²⁰ *Ex multis* Sent. Cass. Civ. nn. 13192/2002, 10993/1995, 8417/1196 e 8362/1192.

²¹ Sent. Cass. Civ. n. 897/2002.

²² Sent. Cass. Civ. nn. 14999/2018 e 21767/2017.

valore del bene o diritto oggetto di trasferimento e nel caso dell'azienda si guarda al valore dell'azienda maggiorata dell'avviamento.

Quanto appena detto, ovviamente, fa insorgere il problema di come debba essere quantificato il valore dell'azienda e, ovviamente, ai fini fiscali, non si può prendere come riferimento il valore dichiarato dalle parti ma bisogna fare riferimento a parametri più oggettivi possibili.

Con riferimento al valore dell'azienda vediamo che non esiste una norma che individui il metodo di calcolo, ma esistono diversi *modus operandi* di origine dottrinale e giurisprudenziale, quasi tutti relativi in qualche modo alla redditività dell'impresa. In estrema sintesi si può dire che il valore dell'azienda è dato dal valore dei beni che la compongono maggiorati dell'avviamento.

La giurisprudenza, peraltro, ha escluso che si possa fare riferimento a metodi standardizzati, stante le molteplici diversità delle aziende sia con riferimento alle dimensioni che alla tipologia di attività svolta²³.

In relazione all'avviamento, dobbiamo dire che l'avviamento è la maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione ed è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un'azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che compongono il patrimonio.

In virtù del combinato disposto degli artt. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986, e 2, comma 4, del D.P.R. n. 460 del 1996, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati oppure, in mancanza di tali dati, sulla scorta degli studi di settore.

La Corte di legittimità ha chiarito che il valore dell'avviamento non può essere escluso dal fatto che l'azienda ha subito perdite durante gli esercizi precedenti²⁴.

²³ Comm. trib. prov. Milano Sez. XVI, 27/04/2018; Comm. trib. prov. Latina Sez. II Sent., 24/09/2018.

²⁴ Cass. Civ. V° sez. sent.22506/2015.

3. La soluzione della Corte di Cassazione

Il caso in esame presenta diverse questioni giuridiche di non facile soluzione.

La società S.S., a difesa di quanto dichiarato in sede di registrazione ed in contestazione all'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ha sostenuto che l'attività di cessione di tabacchi, oltre che essere espressamente esclusa dalle parti, non è cedibile e pertanto è stata correttamente calcolato il valore dell'azienda e la relativa imposta.

A seguito di tal eccezioni la Suprema Corte ha dovuto determinarsi *in primis* in merito alla riqualificazione dell'atto portato a registrazione operata dall'Agenzia delle Entrate, l'agenzia, ha infatti inteso riqualificare la cessione d'azienda includendovi anche l'attività di vendita di tabacchi, anche se detta attività non era inclusa nella cessione.

In secondo luogo, la Corte è stata chiamata a risolvere anche un secondo problema, relativo all'incapibilità dell'azienda e al calcolo dell'avviamento. Se l'attività di vendita di tabacchi è soggetta ad autorizzazione non trasferibile si deve fare riferimento anche a tale attività al momento della valutazione economica dell'azienda oggetto di trasferimento?

Stante lo stringente collegamento tra i due argomenti sopra esposti, la corte di Cassazione ha trattato i due argomenti congiuntamente, partendo dall'analisi del concetto di avviamento. L'avviamento, afferma la Corte nella parte motiva, è un valore patrimoniale riferito ai beni che compongono l'azienda in funzione del loro coordinamento e pertanto non è l'attività d'impresa a dover essere presa in considerazione, ma l'azienda obiettivamente e globalmente considerata.

Quindi per valore di avviamento deve intendersi il maggior valore che il complesso aziendale, globalmente considerato, presenta rispetto alla mera somma di valori dei beni che lo compongono e non è sufficiente fare riferimento a valori che possono essere capitalizzati, quali reddito d'impresa e utili distribuibili.

Pertanto, ciò che rileva nel caso di specie è la capacità di profitto dell'azienda, anche in considerazione delle sue potenzialità come rivendita di generi di monopolio per la quale, evidentemente, esistevano avviamento ed attrezzature.

Nella motivazione della sentenza si legge che l'esclusione dell'attività di rivendita di tabacchi, sostenuta dalla società S.S., sarebbe stata legittima solo nel momento in cui fosse stata eccepita e provata in giudizio l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione in discussione, diversamente, anche se in via ipotetica, nulla osta alla società acquirente di ottenere l'autorizzazione alla vendita di generi di monopolio e quindi conseguire quella produttività, e quindi quegli utili, propri dell'attività già avviata e attrezzata.

Pertanto la decisione della CTR è stata corretta in quanto l'Agenzia delle Entrate ha correttamente valutato l'azienda con riferimento anche agli aggi derivanti dalla vendita di tabacchi, riqualificando l'atto di cessione e accertando una maggiore imposta dovuta.

4. Conclusioni

Il nostro ordinamento tributario, in materia di valutazione d'azienda e calcolo dell'avviamento, non ha mai dato punti di riferimento precisi, con la conseguenza che sia i contribuenti che l'Amministrazione finanziaria hanno da sempre fatto riferimento a diversi metodi di calcolo e linee guida, dando vita ad un'abbondante e non sempre univoca giurisprudenza.

La sentenza in esame rappresenta la prima pronuncia di legittimità sull'argomento con riferimento alla cessione di un'azienda adibita ad un'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa, prima di tale pronuncia diversi Giudici di merito escludevano che gli aggi derivanti da attività soggetta ad autorizzazione non trasferibile dovessero computarsi nel calcolo dell'avviamento.

La Suprema Corte, ribadendo il suo ruolo chiarificatore, è intervenuta sul tema stabilendo che la valutazione dell'avviamento non deve essere fatta esclusivamente con riferimento alla capacità dell'impresa di produrre profitti.

In sostanza, viene ad essere messo in primo piano il concetto materiale di azienda, il quale non ha alcun rilievo con l'autorizzazione amministrativa di fare impresa e con la capacità di produrre reddito.

L'avviamento è quindi una caratteristica del complesso di beni che costituisce l'azienda, alla luce dell'organizzazione data dall'imprenditore.

In conclusione, il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta, ai fini dell'imposta di registro, non può dirsi inesistente solo perché l'autorizzazione amministrativa è incedibile, in quanto l'avviamento è un valore materiale dell'azienda organizzata nel suo complesso e viene ad essere trasferito unitamente ai beni aziendali.

5. Bibliografia

A. PISCHETOLA, *Con il nuovo abuso del diritto possibile una rilettura della norma sull'interpretazione degli atti*, in *Il fisco*, 2016, 1-2452 ss.

T. TASSANI, *I confini dell'abuso del diritto ed il caso del conferimento di azienda con successiva cessione della partecipazione*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, 351.

L'interpretazione degli atti nell'imposta di registro: evoluzione dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova – Commissione di studio Accertamento e processo tributario.

A.A. Ferrario, *Brevi osservazioni sull'abuso del diritto e imposta di registro*, in *Boll. trib.*, 2016, 1628.

D. CANÈ, *Brevi note sullo stato della giurisprudenza intorno all'art. 20 del T.U. registro*, in *Rass. Trib.*, 2016, 649 ss.

V. MASTROIACOVO, *La nuova disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale nella prospettiva dell'imposta di registro*, in *Riv. not.*, 2016, 31 ss.

M. BEGHIN, *Ancora equivoci sull'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro*, in *Corr. Trib.*, 2017, 2622.

F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, parte speciale, Milano, 2016, 282 s.

G. TABET, *L'applicazione dell'art. 20 t.u. registro come norma di interpretazione e/o antielusiva*, in *Rass. trib.*, 2016, 913 ss.

LOMONACO-MASTROIACOVO, *Legge di bilancio 2018: le modifiche dell'art. 20 del testo unico dell'imposta di registro ed altre novità di interesse notarile in Cnn notizie del 20.12.2017*.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 13192/2002.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n.10993/1995.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 8417/1196.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 8362/1192.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 897/2002.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n.14999/2018.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 21767/2017.

Sent. Cass. Civ. Sez. V n. 22506/2015

Sent. Cass. civ. Sez. V. n. 8772/2008.

Comm. trib. prov. Milano Sez. XVI, 27/04/2018.

Comm. trib. prov. Latina Sez. II Sent., 24/09/2018.

Circolare A.E. n. 6/E del 5.02.2003.

Circolare A.E. n. 18/E del 29.05.2013.

Risoluzione A.E. n. 145/E del 5 ottobre 2005.

Normativa

D.P.R. N. 131/1986

D.P.R. N. 600/1973

D.P.R. n. 460/1996

L. 212/2000

L. 1293/1957

L. 205/2018

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128